

Audizione DdL 2019 (C.1334) Commissioni riunite bilancio Camera e Senato del 9 novembre 2018

Come ANPCI da anni segnaliamo la necessità di semplificare l'attività amministrativa e fiscale dei piccoli comuni ormai alla paralisi a seguito del diluvio legislativo e burocratico abbattutosi sulle loro scarse risorse economiche ed umane. Ricordiamo che dal 2010 ad oggi i piccoli comuni hanno subito un taglio ai trasferimenti erariali pari a 210 euro per abitante ed il blocco delle assunzioni di personale nonostante, nel contempo, siano state attribuite quasi 50 nuove funzioni unitamente all'obbligo della digitalizzazione delle procedure. **Digitalizzazione i cui costi nei comuni sotto i 1000 abitanti sono passati da 2900 euro circa nel 2014 a 11700 euro nel 2018 !** Il tutto sempre e solo a carico delle nostre amministrazioni. Il tutto sempre e solo a carico delle nostre amministrazioni.

Per superare tale impasse avanziamo due tipi di proposte emendative:

A) proposte emendative a costo zero atte a semplificare l'attività amministrativa (allegato a)

B) proposte modificative ed integrative del/al Ddl Bilancio 2019: testo Atto Camera 1334 e al decreto fiscale (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, Dl 23 ottobre 2018 n. 219) che necessitando di un intervento finanziario con relativa copertura finanziaria da parte dello Stato e che non sono trasformabili in emendamenti puntuali da parte della nostra associazione. Lasciamo quindi al parlamento sovrano (ove venissero accolte) il reperimento delle risorse finanziarie.

1) Rottamazione cartelle. Il decreto fiscale tra le varie novità ha introdotto, all'articolo 4, lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010. La norma, che comprende tutte le tipologie di entrata, potrebbe avere effetti diversi, negativi sui bilanci degli Enti Locali. Si stima un complesso di annullamenti valutabile tra i 3 e i 5 miliardi di euro. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto, infatti, prevede che i debiti di importo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. Un aspetto di cui il decreto fiscale non ha tenuto in considerazione è il potenziale impatto negativo che la manovra avrà sui bilanci degli Enti Locali. La prima verifica da effettuare è se i crediti sono ancora conservati a bilancio o se invece sono già stati stralciati. In quest'ultima ipotesi non si avrebbero conseguenze di natura contabile. Se invece le partite annullate dal decreto 219/2018 sono ancora iscritte come da incassare, allora lo stralcio del credito dovrebbe essere contestuale ad una riduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità. In questo caso va evidenziato che è facoltà dell'Ente Locale accantonare una quota di Fcde inferiore al 100% delle quote considerate inesigibili, tanto che nel 2018 la quota minima accantonabile, prevista dall'ultima legge di bilancio, è del 75%. Da questa considerazione scaturisce la conseguenza che i crediti inferiori ai mille euro mantenuti in bilancio e oggetto di annullamento da parte del decreto fiscale, comporteranno un adeguamento del Fcde per un importo pari alla quota non coperta dal fondo accantonato. In pratica i vari Enti Locali dovranno: a) quantificare in che misura le partite affidate al concessionario sono ancora iscritte a bilancio; b) stralciare i crediti annullati con contestuale riduzione del Fcde per pari importo; c) verificare se il Fcde raggiunge i livelli minimi di legge; d) incrementare il fondo

in caso di Fcde inferiore al 100% dei crediti considerati inesigibili. Per garantire gli equilibri in parte corrente, gli Enti Locali dovranno ricavare dei margini riducendo, a parità di entrata, altre spese iscritte al Titolo I o, in alternativa, incrementare le entrate correnti, ove possibile. **In merito segnaliamo** che tutta la normativa sulla **definizione agevolata degli accertamenti dovrebbe essere estesa anche alle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali.**

2) Tasso di inflazione programmata (TIP). Il tasso di inflazione programmata per l'anno 2019, aggiornato secondo la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF), è pari all'1,2%. Bisognerebbe prevedere un sostegno ai piccoli comuni per finanziare tale maggiore spesa.

3) Fondo IMU/TASI. Il comma 870 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 confermava, per il solo anno 2018, il contributo ai comuni nella misura di complessivi 300 milioni di euro previsto per il 2017. Nel bilancio di previsione 2019/2021 è quindi necessario prevedere tali risorse.

4) Tari. In materia di TARI il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato da ultimo dal comma 38 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, stabilisce che il comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Essendo tale facoltà limitata al 2018, gli Enti che se ne sono avvalsi con riferimento al corrente esercizio dovranno ripristinare, dal 2019, i coefficienti entro i limiti ordinari previsti dal D.P.R. n. 158/1999. In merito si chiede di confermare anche per il biennio 2019-20 l'utilizzo dei **coefficienti di cui all'allegato 1 dello stesso DPR 158/1999**, al fine di non gravare eccessivamente su alcune categorie di utenti ,quali: fruttivendoli, fiorai etc...

5) Contenimento spese. In base all'art. 21-bis del D.L. n. 50/2017, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispettano nell'anno precedente il pareggio di bilancio, non si applicano i seguenti vincoli in materia di spese per: studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010); relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010); sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010); formazione (art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010); stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1 del D.L. n. 112/2008). L'eventuale differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (fissato al 31 dicembre 2018) non "trascina" anche il termine previsto dal citato art. 21-bis.

6) Gestione associata funzioni fondamentali ELIMINARE obbligo sulla base di quanto disposto dal [decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91](#), mille proroghe ,convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. La norma attualmente stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni (vedasi il comma 31-ter dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010). Il comma 1120, lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 prevedeva tale obbligo entro il 31/12/2018 (dopo diversi rinvii del termine). Ora il comma 2-bis dell'art. 1 del D.L. n. 91/2018, convertito in Legge n. 108/2018, proroga tale termine

al 30 giugno 2019, mentre il comma 2-ter. Stabilisce il superamento dell'obbligo di gestione associata " *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle Città' metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni..* **IL FONDO PER LE UNIONI E LE FUSIONI POTREBBE ESSERE COSI' RIDOTTO E MESSO A DISPOSIZIONI DI TUTTI I PICCOLI COMUNI.**

7) Adeguamenti contrattuali. L'ultimo CCNL Funzioni Locali del personale non dirigente (stipulato il 21 maggio 2018) prevede adeguamenti contrattuali per il triennio 2016/2018. Ora è necessario prevedere, nel redigendo bilancio di previsione, gli adeguamenti contrattuali del prossimo CCNL 2019/2021 del personale non dirigente (ma anche dei dirigenti e dei segretari comunali). Allo stato attuale non vi sono riferimenti ufficiali per il calcolo. **In merito segnaliamo** che i piccoli comuni non hanno risorse finanziarie per incrementare tali oneri contrattuali se non riducendo i servizi o aumentando le tasse ai cittadini. Si rende, pertanto, necessario e indispensabile, che lo Stato finanzi tali aumenti contrattuali.

8) Servizio di tesoreria. Con la Circolare del MEF n. 22 del 15 giugno 2018 sono stati forniti importanti chiarimenti sul D.Lgs. n. 218/2017 che ha recepito la Direttiva PSD 2 (la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015) e che riguarda i servizi di pagamento nel mercato interno. Tralasciando le altre novità che riguardano il servizio di tesoreria e che hanno un impatto marginale in termini di bilancio degli Enti Locali, si evidenzia in particolare che, con l'introduzione del D.Lgs. n. 218/2017, a partire dal prossimo anno non sarà più possibile, ove previsto nelle convenzioni di tesoreria, decurtare ai beneficiari dei pagamenti disposti dal tesoriere (Banca o Poste Italiane), alcun tipo di onere sostenuto da quest'ultimo per l'esecuzione del pagamento. Si tratta di una pratica abbastanza diffusa nell'ambito dei servizi di tesoreria, che sarà vietata dal 1° gennaio 2019 e che comporterà con ogni probabilità la necessità di un adeguamento delle convenzioni in essere, e quasi certamente **un aggravio di spesa per gli enti locali** (da prevedere nel bilancio di previsione). In proposito il MEF precisa che la modifica alle convenzioni, necessaria per recepire le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 218/2017, non richiede l'esperimento di una nuova procedura di affidamento.

9) Spese elettorali per conto dello Stato. In materia di elezioni e referendum da due anni a questa parte assistiamo a una costante e generale violazione di tale norma da parte del Ministero dell'Interno in sede di svolgimento di elezioni. Infatti tale Ministero ci impone di gestire tutto il complesso, e delicato, sistema di votazione, obbligando il personale degli Enti Locali a ciò destinato, a svolgere il lavoro straordinario imposto dalla legge, senza più assicurare le risorse necessarie. Le ultime comunicazioni sui rimborsi per le elezioni pervenute dalle Prefetture presentano tagli sino al 60%, rispetto ai rimborsi, già ridotti, effettuati in aprile per lo svolgimento del referendum cosiddetto "trivelle", caricando così sulle casse del Comune spese di competenza dello Stato. **A tal proposito segnaliamo** che i piccoli comuni non dispongono delle risorse necessarie per pagare tutte le ore di lavoro straordinario svolto dal personale addetto alle

operazioni elettorali e che eventuali recuperi si ripercuotono sulla gestione dei servizi comunali rivolti ai nostri cittadini. Questa situazione oltre a violare l'articolo 14 del dec. leg.vo 267/2000 che stabilisce "Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie", viola i principi di leale collaborazione fra Enti costituzionali sanciti dall'articolo 120 della Costituzione.

Roma, 09.11.2019

Il consulente dott. Vito Mario Burgio

La Presidente Franca Biglio

LEGGE DI BILANCIO 2019

PROPOSTE SEMPLIFICATIVE PER I PICCOLI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'ANPCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA)

-RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO

Gli articoli 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) e 4 bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) del Dec. Leg.vo 6 settembre 2011, n. 149 **non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.**

-PIANO DELLE PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

gli articoli:

art 10 (Piano della performance e relazione sulla performance);

art 13 comma 6, lettere b) e c) (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche);

art 14 comma 3 (Organismo indipendente di valutazione della performance);

art 15 (responsabilità dell'organo politico amministrativo);

del Dec. Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150 **non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.**

• MOTIVAZIONI

Oggi la performance prevede la seguente tempistica:

a) avvio del processo di predisposizione del Piano, prevedendo che esso abbia inizio subito dopo la presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), prevista per il 10 aprile di ogni anno;

b) definizione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici da completare entro la fine di luglio;

c) definizione della programmazione annuale di dettaglio sugli obiettivi specifici di ogni ente (performance organizzativa attesa) con successiva declinazione della performance individuale;

d) declinazione della performance individuale entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;

e) adozione del piano che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio;

Il documento indica anche i seguenti aspetti di maggiore impatto che possono riguardare la performance organizzativa:

a) il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle aspettative della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Le linee guida si concentrano infine sulla struttura obbligatoria del piano che dovrà essere articolata in quattro sezioni:

- 1) presentazione dell'amministrazione;
- 2) pianificazione triennale;
- 3) programmazione annuale;
- 4) dalla performance organizzativa alla performance individuale. Per ognuna di tali sezioni sono specificati i contenuti di riferimento.

COMMENTO:

SEMPLICE NO? Praticamente i pochi dipendenti dei piccoli comuni invece di lavorare per fornire servizi ai cittadini, dovranno concentrarsi a elaborare pagine e pagine di "aria fritta" per dimostrare ad una burocrazia centrale lontana anni luce dalla realtà dei piccoli comuni come lavorano al fine di poter prendere un premio di produttività che complessivamente sarà di un importo pari o a volte inferiore a quando verrà erogato ai loro controllori (oiv esterni). Probabilmente, come sostiene il prof Oliveri Luigi: "nessun imprenditore privato si assumerebbe gli oneri connessi al complesso sistema di valutazione previsto dalla legge, per poi limitarsi a erogare pochi spiccioli", con il rischio, aggiungo io, di vedersi contestato tale immenso lavoro dalla Corte dei Conti e dal MEF che sulla materia formulano colate di pareri e interpretazioni capziosi e contraddittori a piè spinto. **Ogni altro commento è superfluo. Siamo al diluvio burocratico!**

-VINCOLI ALLE SPESE DI CONSULENZA, RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI, AUTOVETTURE, SPONSORIZZAZIONI, MISSIONI, FORMAZIONE, MANUTENZIONE, ACQUISTO AUTOVETTURE.

A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione :

- a) articolo 1 comma 9 (Contenimento delle spese per incarichi di consulenza);
- b) art 1 comma 10 (Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di rappresentanza);
- c) art 1 comma 11 (Contenimento delle spese per auto di servizio);
- d) art 1 comma 173 (Controllo successivo per consulenze) della legge 23 Dicembre 2005, n. 266.

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505(coordinamento normativo), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione:

- l'articolo 6 comma 3,(riduzione compensi) (
 - l'art 6 comma 7(incarichi e consulenze) ,
 - art 6 comma 8 (spese relazioni pubbliche e per convegni) ,
 - art 6 comma 9(sponsorizzazioni),
 - art 6 comma 12(missioni),
 - art 6 comma 13 (formazione)
 - art 6 comma 14 (acquisto autovetture)
- del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2 , del dl 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 (spesa acquisto e noleggio vetture).

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione: l'articolo 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) e articolo 15 (Spesa per autovetture) del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

-ACQUISTO IMMOBILI

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti non trova applicazione

l'art 12 comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

-PIANO TRIENNALE DELLA SPESA

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 (Razionalizzazione utilizzo beni immobili ad uso abitativo o di servizio) e 599 (Normativa in materia di diritti reali vantati dalle pubbliche amministrazioni), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

-COMUNICAZIONE SPESE PUBBLICITARIE, STAMPA E RELAZIONI PUBBLICHE

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5 comma 4 (Pubblicità di amministrazioni pubbliche), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'art. 27 comma 1, (Taglia-carta), del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133.

-VINCOLI PER LOCAZIONI PASSIVE

A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24 comma 4, (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni), del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

-PERSONALE

1) a decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trova applicazione all'art. 1 comma 562 (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità) della legge 296 del 27-12-2006. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017" (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019);

2) l'art 1 commi 557, 557-bis, 557,ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019).

Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto dipendenti popolazione previsto dal dm 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall' art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti.

MOTIVAZIONI: i piccoli comuni virtuosi sono in una situazione disperata:

Quelli con meno di 1000 abitanti, sono costretti a rispettare ai sensi dell'art 1 comma 562 della legge 296, del 27-12-2006, tout court, il limite della spesa del personale accertato nel 2008 (10 anni fa).

Quelli da 1001 e sino a 5000 abitanti, sono costretti a rispettare, ai sensi art 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 -quater, sempre della legge 296, del 27-12-2006 il limite di spesa del triennio precedente.

L'attuale norma in materia di assunzioni, favorisce pertanto i comuni che hanno generato esuberanti o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato, o in entrambi i casi e penalizza i comuni che hanno avuto una spesa di personale ridotta.

-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

All'art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) c. 6 D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 è aggiunto, infine, il seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa tende ad agevolare lo scambio e l'utilizzo di personale da parte delle pubbliche amministrazioni per la costituzione di organismi previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, commissioni di concorso, di gara, organismi di valutazione, riducendo così i tempi di costituzione degli stessi e i connessi adempimenti burocratici.

Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione agli stessi, come già sottolineato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - nell'atto denominato "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche" comportando impegni temporali ordinariamente contenuti e non suscettibili di determinare, stante l'unicità dei compiti assegnati all'organo, conflitti di interesse ed incompatibilità, non può ricondursi ai canoni dell'abitudine e professionalità.

L'accelerazione dei processi di nomina favorisce, peraltro, la riduzione degli oneri connessi a tali attività e garantisce la presenza, in tali organismi, di soggetti con specifica competenza e professionalità.

-COMPETENZE CORTE DEI CONTI

E' soppresso il comma 8 dell'art. 7 della Legge 05/06/2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3".

MOTIVAZIONI:

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 consente alle varie sezioni regionali della Corte dei Conti di esprimere pareri in materia di spesa e di personale. Tale attività ha generato negli ultimi anni un pullulare disorganico e contrastante di pareri sullo stesso argomento che, uniti ai pareri espressi per legge anche dall'ARAN e dal Ministero della Funzione Pubblica, hanno generato il caos assoluto in materia di gestione economica e giuridica del personale.

-TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI SOLIDI. IMPORTANTE

Proposta: All'art. 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'art. 1, comma 531, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole : "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" vengono aggiunte le parole: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche"

MOTIVAZIONI : Il comma 531 della legge di bilancio 2018 (L.205/2017) in esame, modificando il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede di destinare una **quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica** e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto; per la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto; per lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani .

L'articolo 1 comma integrando la legge 549 del 1995 ha dimenticato di inserire i comuni **sedi di impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani , diversi dalle discariche** e che già percepivano tale tributo speciale. **L'omissione, oltre ad operare una disparità di trattamento in presenza di uguale**

disagio ambientale e igienico sanitario, viene a togliere ai comuni sede di tali impianti una entrata tributaria, che al momento di aver concesso la disponibilità del loro territorio ad accogliere tali impianti era prevista per legge. Senza tale corresponsione del tributo, verrebbe a mancare a tali comuni una risorsa economica certa e consolidata, senza la quale scivolerebbero verso il **dissesto finanziario**. Quindi senza tale dovuta e necessaria correzione, i comuni sedi di impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, non solo continuerebbero a subire i danni ambientali per aver ospitato tali impianti, ma anche la beffa di non vedersi riconosciuto il tributo spettante. **Per loro è questione di vita o di morte!**

Roma, 13.10. 2018

Il consulente ANPCI
Dottor Mario Vito Burgio

La Presidente
Franca Biglio